SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari » **(567)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 171, 172, 174
BACCHI 173
BORSARI 173
DE LUCA 173
RICCI, *relatore alla Commissione* 171
SARTI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 172

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *f. f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (567)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri fu richiesta l'assegnazione in sede deliberante del provvedimento in oggetto. Informo che la Presidenza del Senato ha accolto tale richiesta. Dal momento che nel corso della discussione di ieri, in sede referente, la Commissione all'unanimità raggiunse un accordo di massima, prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Come ho già avuto occasione di dire ieri, in

sede referente, il disegno di legge al nostro esame tende a prorogare per l'esercizio 1972 le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali che presentino situazioni deficitarie.

A mio avviso la predetta proroga appare particolarmente necessaria al fine di consentire a molte amministrazioni comunali e provinciali, soprattutto di piccoli centri, di fronteggiare urgenti esigenze di gestione, tanto più che tali amministrazioni hanno già richiesto alla Cassa depositi e prestiti anticipazioni sui mutui che potranno essere concessi in base alla normativa che si sta per varare.

Per quanto attiene in particolare il secondo comma dell'articolo 1 — che contiene una sorta di impegno programmatico del Governo ad emanare sollecitamente disposizioni per il conseguimento dell'equilibrio finanzinario dei bilanci comunali e provinciali — da parte mia non posso che esprimere l'auspicio che il predetto impegno venga fermamente mantenuto nel contesto dei princìpi informatori della riforma tributaria, al fine di giungere ad un effettivo risanamento della finanza locale.

Prendendo spunto da talune proposte suggerite dalla 1ª Commissione in sede di espressione di parere, propongo tuttavia la soppressione di detto secondo comma che, data appunto la sua portata essenzialmente programmatica, appare inopportuno in un contesto di norme a carattere dispositivo.

Infine propongo l'estensione della proroga di cui al disegno di legge in esame anche all'esercizio 1973.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Ricci per la sua succinta ma, al tempo stesso, esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il tema proposto dalla odierna discussione si ricollega direttamente ad un dibattito che in questa stessa sede si svolse in occasione della approvazione della legge di cui stamane questa Commissione è chiamata a stabilire la proroga. Non sono quindi necessarie molte parole per spiegare qual è il significato preciso che il Governo attribuisce al disegno di legge in oggetto: affrontare un problema emergente, senza pretendere di risolverlo in linea definitiva, date le sue molteplici implicazioni a ogni livello.

Sull'urgenza e necessità del provvedimento non vi possono essere dubbi. I bilanci dei comuni e delle province attendono il decreto del Ministro dell'interno per poter fronteggiare le esigenze immediate. D'altro canto, che il decreto stesso intervenga, sentita la Commissione centrale della finanza locale, non deve essere motivo di scandalo. La Commissione centrale per la finanza locale è, infatti, un organo altamente qualificato e di prezioso ausilio per le determinazioni del Ministro. Non si può infatti pretendere che il responsabile del Dicastero esamini personalmente centinaia di bilanci: ma deve necessariamente basarsi sugli elementi di giudizio e sulle valutazioni che la Commissione gli fornisce, prima di determinare il *plafond* del mutuo ad integrazione dei bilanci deficitari.

Vi può essere — e certo vi sarà — una discordanza tra il complesso dei mutui determinati e le liquidità a disposizione della Cassa depositi e prestiti. Il presidente Martinelli ha avuto occasione di illustrarci quali sono, allo stato attuale, le possibilità della Cassa: esse potranno coprire soltanto una parte, speriamo quella più consistente, dei disavanzi. Per la parte residua occorre impegnare l'interezza del sistema creditizio italiano e, in particolare, quelle banche le quali, per essere titolari dei servizi di tesoreria comunale e di ricevitoria provinciale, ricavano utili consistenti dalla stessa situazione di disavanzo degli enti locali.

Noi abbiamo cercato, in sede di Commissione centrale della finanza locale (e lo rivendico ad onore della Commissione stessa), di realizzare un contenimento dei tassi, proponendo al Ministro di non concedere mutui oltre un certo limite previsto, in tempi successivi, prima del 9 per cento e, in seguito, dell'8 per cento; ma uno sforzo ulteriore deve essere fatto e, per quanto ci riguarda, faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità affinchè esso venga compiuto.

Ho detto prima che il presente provvedimento non ha la pretesa di risolvere un problema di così vaste implicazioni; ma la gravità oggettiva della situazione è sottolineata dai seguenti dati: al 1° gennaio 1971 vi era un indebitamento globale di 9.043,233 miliardi, per disavanzi di province e comuni, di cui 5.467,482 miliardi d'indebitamento per sole spese correnti (disavanzo economico, disavanzi di amministrazione e debiti vari).

Alla fine del 1972, e sulla base dei mutui autorizzati dalla Commissione centrale, ritengo che l'indebitamento complessivo toccherà i 10.400 miliardi di lire.

Una siffatta situazione si può risolvere soltanto ponendoci, come si dice, a monte del problema e cioè toccando direttamente le cause del disavanzo e impedendo che tali cause possano nuovamente riprodursi. Per questo non si può non essere scettici sulle proposte di azzeramento dei debiti pregressi. Evidentemente si tratta, come molti colleghi hanno rilevato nella seduta di ieri, di stabilire un più equo riparto tra le risorse a disposizione dell'amministrazione centrale e quelle a disposizione degli enti locali, fissando con precisione e chiarezza i compiti e le funzioni dei comuni e delle provincie e, al tempo stesso, stabilendo quali devono essere le funzioni che restano allo Stato.

Di qui la necessità di elaborare una nuova legge comunale e provinciale, di cui sarebbe opportuno che le nuove norme regolanti la finanza locale costituissero un capitolo, anzi, un capitolo essenziale.

Il relatore, che ringrazio per l'acutezza e la precisione delle sue osservazioni, propone di aderire ai suggerimenti della 1ª Commissione, eliminando il secondo comma dell'articolo 1 e prorogando al 1973 la presente normativa.

Sono d'accordo su tale soppressione. Il Governo aveva semplicemente voluto imporsi un limite di tempo e ciò per tranquillizzare il Parlamento. Ma la proroga a tutto il 1973 della normativa oggi proposta potrebbe apparire eccessiva a taluni settori del Parlamento e compromettere l'approvazione del presente provvedimento. Del resto, al Ministero dell'interno si sta alacremente lavorando per predisporre concrete proposte nel più breve tempo possibile.

Quali che siano tuttavia le risultanze di questo lavoro, un punto deve rimanere fin d'ora fissato: e cioè, che le risorse dello Stato non sono infinite e che in qualche modo un limite all'indebitamento e alle spese dei comuni e delle province deve essere stabilito.

B A C C H I . Dichiaro che voterò a favore del provvedimento, pur dovendo rilevare l'anomalia che venga all'esame del Parlamento un disegno di legge del genere, con il quale si intende parificare i bilanci dissestati degli enti locali per l'anno 1972, quando cioè i Comuni si sono già indebitati, ponendo con ciò il Parlamento dinnanzi al fatto compiuto.

Il mio voto favorevole perciò non significa avallo dell'azione governativa che ha portato a tale grave crisi di struttura, che è al fondo delle dissestate condizioni finanziarie degli enti locali e dei Comuni in particolare.

Voto in tale senso, ritenendo serio l'impegno del Governo di adottare in breve termine tutte quelle iniziative che tendano a stabilire in modo preciso i compiti degli enti locali, in modo che si sappia quello che debbono fare e non quello che vorrebbero fare, che siano ben definite nella nuova situazione generale le autonomie degli enti locali, siano stabiliti controlli efficaci al fine di evitare il ripetersi di situazioni disastrose come quelle che ci si trova ora di fronte, siano creati strumenti idonei a ben coordinare le attività degli enti locali, in una visione globale nel rispetto dell'autonomia e nel quadro dell'interesse generale.

B O R S A R I . Ribadisco in questa sede i concetti da me espressi, in merito a questo disegno di legge, durante la precedente discussione svoltasi in sede referente, e dichiaro che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento.

D E L U C A . A nome dei componenti della Commissione rappresentanti il Gruppo della Democrazia cristiana, ho l'onore di dichiarare il nostro voto favorevole al disegno di legge, ritenendolo estremamente urgente,

anzi inderogabile nella presente situazione dei bilanci comunali e provinciali. Noi speriamo, anzi abbiamo fiducia assoluta nei propositi espressi dall'onorevole sottosegretario Sarti, nel senso che il Governo vuole stabilire al più presto possibile, entro un semestre (e ciò risulta chiaramente nella relazione che accompagna questo provvedimento) quel complesso di mezzi e di strumenti atti a ristabilire l'equilibrio finanziario delle amministrazioni provinciali e comunali. Ed in particolare che il Governo intende al più presto possibile risolvere il problema della autonomia di questi organismi primari, che sono invero parte dello Stato, della Repubblica italiana, autonomia che è connessa al problema della finanza locale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, si applicano ai bilanci deficitari dei comuni e delle provincie per l'esercizio 1972.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate disposizioni legislative per il conseguimento, con mezzi straordinari, dell'equilibrio finanziario dei bilanci dei comuni e delle provincie per gli anni successivi, in correlazione con i princìpi informatori e con i tempi di attuazione della riforma tributaria.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma di questo articolo, proposto dal relatore alla Commissione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO